

**D.d.u.o. 23 ottobre 2012 - n. 9433****Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del certificatore energetico nell'attestato di certificazione energetica, di cui alla d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

Premesso:

- il d.lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, rinviando a successivi decreti le metodologie di calcolo, i requisiti minimi per il contenimento dei consumi energetici, i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- l'art.17 dello stesso decreto prevede che le norme indicate e quelle dei decreti ministeriali di attuazione si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, relativa al risparmio energetico in edilizia;
- gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della direttiva e del decreto legislativo citato, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l'altro, delle diverse destinazioni d'uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati;

Richiamato:

- la d.g.r. n. VIII/5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r.n.VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e con d.g.r.n.VIII/8745 del 22 dicembre 2008, con la quale sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;
- il decreto del Direttore Generale n. 5796 dell'11 giugno 2009, con cui è stata aggiornata la procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici;
- la d.g.r. n. IX/1811 del 31 maggio 2011, con cui è stato approvato il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, stabilendo, tra l'altro, di eliminare il timbro per accettazione del Comune, con il relativo logo, e di riconoscere efficacia alla certificazione con l'inserimento, nel sistema informativo regionale, del file di interscambio dati, come previsto dall'art.17 comma 1, lettera f) della l.r.3/2011;

Considerata l'opportunità di semplificare ulteriormente la procedura amministrativa necessaria per redigere la certificazione energetica degli edifici;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista efficacia con l'inserimento nel sistema informativo regionale, di cui all'art.9, comma 3 bis della l.r. del 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di interscambio dati e del file «.pdf» relativi all'ACE stesso, entrambi firmati digitalmente;

2. A decorrere dalla data di cui sopra, non potranno più essere redatti Attestati di Certificazione Energetica sottoscritti manualmente;

3. I documenti informatici di cui al punto precedente, muniti di firma digitale, costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;

4. Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul BURL

Il dirigente dell'u.o  
Mauro Fasano